

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ROMANA SOMMELIER

TITOLO I

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione culturale denominata "Associazione Romana Sommelier".

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede a Roma, in Via Cornelia, 108. La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 3 – SCOPO ED ATTIVITA'

L'Associazione ha esclusivamente finalità culturali, non ha scopo di lucro e si propone di contribuire alla divulgazione della cultura vinicola e di ogni altra bevanda alcolica italiana ed internazionale, sia mediante proprie attività ed opere individuali, sia di concerto con altri enti, associazioni, gruppi ed organizzazioni aventi finalità a essa affini.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione in particolare può:

- a) svolgere studi e ricerche sui problemi sociali e di rilevanza enogastronomica, nonché per la realizzazione di iniziative aventi carattere socio – culturale;
- b) promuovere e/o realizzare, sia a livello nazionale che internazionale, convegni, conferenze, seminari e corsi, pubblicazioni di opuscoli, bollettini e notiziari informativi;
- c) organizzare attività ricreative, culturali, sportive e simili, onde ricavare i fondi necessari alla propria attività;
- d) svolgere, direttamente o mediante propri Soci, a ciò specificamente nominati e autorizzati dal Comitato Esecutivo, attività a scopo collaborativo, anche mediante

- la creazione di segni distintivi comuni, con associazioni o privati svolgenti attività o aventi interessi enogastronomici in ambito nazionale e/o internazionale;
- e) svolgere attività di acquisto e distribuzione tra i Soci di prodotti enogastronomici, senza scopo di lucro.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 4 – CATEGORIE

Possono essere iscritti all'Associazione i cittadini italiani residenti in Italia e all'estero e i cittadini stranieri in Italia e all'estero che non abbiano pendenze con la legge italiana.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

A. SOCI FONDATORI

Sono di diritto Soci Fondatori tutti coloro che hanno dato vita all'Associazione partecipando all'atto costitutivo.

Partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie e hanno diritto di voto.

B. SOMMELIER

B1) Sommelier Professionista:

colui che ha superato l'esame di abilitazione, successivo al diploma di qualificazione rilasciato dall'ARS o da associazioni analoghe riconosciute a livello nazionale o internazionale, e opera prevalentemente nel campo del vino da almeno un anno nelle seguenti forme:

- (1) titolare o lavoratore dipendente di esercizio aperto al pubblico in cui viene venduto, consigliato e/o servito il vino;
- (2) operatore autonomo dietro corrispettivo, senza vincoli di dipendenza da uno o più soggetti di cui al punto (1);

- (3) insegnante teorico e/o tecnico pratico di esercitazioni di sala e bar nelle scuole Alberghiere o negli Istituti professionali Alberghieri di Stato e nelle scuole regionali.
- (4) rappresentante di vini con delega di almeno 3 aziende vinicole.
- (5) promotore di manifestazioni, degustazioni, seminari nel settore enogastronomico.

B2) Sommelier:

colui che è in possesso di diploma di qualificazione rilasciato dall'ARS o da associazioni analoghe riconosciute a livello nazionale o internazionale.

B3) Aspiranti Sommelier:

sono coloro che hanno iniziato e non completato il percorso didattico presso l'ARS o associazioni analoghe riconosciute a livello nazionale o internazionale, condividono e intendono sostenere gli scopi sociali dell'Associazione.

Gli Aspiranti Sommelier partecipano con diritto di voto all'Assemblea di Bilancio.

Non possono ricoprire cariche sociali.

C. SOCI SOSTENITORI

Sono tutti coloro che condividono le finalità di cui al precedente articolo 3 ed ai quali tale qualità sia riconosciuta dal Comitato Esecutivo.

Possono essere Soci Sostenitori sia persone fisiche che Enti, Associazioni, gruppi e organizzazioni in genere.

Sono soggetti alle norme statutarie.

D. SOCI ONORARI

Sono coloro che per chiara fama, capacità ed esperienza, hanno con successo operato nel settore enogastronomico ed a tutti coloro che si sono resi particolarmente meritevoli per l'opera svolta ai fini dello sviluppo dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dal Comitato Esecutivo. Sono esonerati dal versamento della quota sociale.

I Soci Sostenitori ed i Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Art. 5 – MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione alle diverse categorie di Soci avviene, previa domanda indirizzata al Presidente, su presentazione di un Socio Fondatore o di un Sommelier con decisione insindacabile del Comitato Esecutivo.

Detta ammissione comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto.

L'età minima è diciotto anni.

Art. 6 – PERDITA' DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio, sia esso Fondatore, Sommelier, Sostenitore od Onorario, si perde nei seguenti casi:

- a) per morte o per dimissioni da manifestare al Presidente con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio successivo;
- b) per morosità, ove il Socio non corrisponda la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
- c) per perdita dei diritti civili;
- d) per indegnità, che contempla qualsiasi ipotesi di natura morale, professionale e deontologica e qualunque azione o omissione che leda la dignità ed il prestigio sia del singolo Socio che dell'Associazione.

Le ipotesi di cui alle lettere a) b) e c) producono automaticamente il loro effetto, mentre la esclusione per indegnità deve essere deliberata dal Comitato Esecutivo, a seguito del giudizio disciplinare svolto dal Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 14.

Art. 7 – CONTRIBUTI E FONDO COMUNE

Spetta al Comitato Esecutivo determinare, per ciascuna categoria di Soci, fatta eccezione per i Soci Onorari, che sono esonerati da qualsiasi contribuzione, l'ammontare della quota di iscrizione e della quota associativa annua.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle suddette quote sociali, da contributi straordinari, da libere offerte di Soci e simpatizzanti, dai beni con questi acquistati e da ogni altro bene e provento derivante dallo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Tutti i contributi, a qualunque titolo versati dall'Associazione, sono a fondo perduto.

Per il rimborso delle spese di funzionamento si attingerà al patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Comitato Esecutivo
- 3) Il Presidente e il Vice – Presidente
- 4) Il Segretario
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) Il Collegio dei Probiviri

Art. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita dai Soci Fondatori e dai Sommelier che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e

per l'approvazione del bilancio preventivo, nonché, con cadenza biennale, per la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea in sede straordinaria è convocata ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto (1/4) dei Soci con diritto al voto, i quali facciano pervenire al Presidente, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di convocazione contenente l'ordine del giorno. Il Presidente dovrà fissare la data dell'Assemblea entro un mese dalla richiesta di convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un Consigliere nominato dall'Assemblea stessa, la quale provvederà anche a designare il Segretario e, occorrendo, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale su apposito libro da conservare negli atti dell'Associazione.

In prima convocazione, le Assemblee sono valide con presenza di almeno la metà dei Soci con diritto di voto e deliberano validamente con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche al presente statuto, ivi compreso lo scioglimento dell'Associazione, dovranno essere sempre deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, che rappresentino altresì la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea purché conferita per iscritto ad altri Soci aventi diritto di voto. Ciascun Socio non può tuttavia ricevere più di cinque deleghe. Non possono ricevere deleghe i membri del Comitato Esecutivo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno dei Soci, con almeno otto giorni di preavviso, ovvero mediante l'affissione

nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato dall'adunanza, in entrambi i casi con indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Art.10 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri nominati dall'Assemblea. Dura in carica due esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti senza alcuna limitazione temporale.

In caso di dimissioni o decesso di un suo componente, il Comitato Esecutivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione, che dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea. In difetto di ratifica, l'Assemblea nominerà il componente mancante.

I componenti del Comitato Esecutivo devono essere necessariamente nominati tra i Soci Fondatori e i Sommelier.

Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente e il Vice Presidente, a garanzia del perseguimento delle finalità originarie dell'Associazione, sono scelti tra i Soci Fondatori e, in mancanza di questi, tra i Sommelier.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo competono i più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

- a) indirizza, realizza, coordina l'attività per il conseguimento dei fini sociali;
- b) determina l'ammontare dei contributi di partecipazione delle varie categorie dei Soci;

- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'accettazione dei Soci e la loro esclusione, nel caso previsto dall'art. 6, a seguito del giudizio disciplinare svolto dal Collegio dei Probiviri;
- e) emana il regolamento interno di organizzazione e attuazione del presente statuto, ove ritenuto occorrente.

Il Comitato Esecutivo potrà nominare Procuratori Speciali per singole operazioni o categorie di operazioni, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

Si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e determinare l'ammontare delle quote associative.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice – Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano dei presenti.

I suoi membri devono intervenire personalmente alle riunioni e non possono essere rappresentati. Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato senza valida motivazione, decade dalla carica e viene sostituito secondo la procedura prevista dal secondo comma del presente articolo.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo verrà redatto processo verbale su apposito libro, da conservare agli atti dell'Associazione.

Art. 11 – PRESIDENTE E VICE – PRESIDENTE

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice – Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Comitato Esecutivo e l'Assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Potranno altresì essergli delegati dal Comitato Esecutivo tutti i suoi poteri o parte di essi.

Art. 12 – SEGRETARIO

Il Segretario cura l'amministrazione dell'Associazione; redige i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e conserva i libri contabili.

Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri scelti tra i Sommelier, eletti dall'Assemblea ogni biennio.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Art.14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto ogni due anni dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Sommelier.

Procede, d'ufficio o su segnalazione scritta di almeno tre Soci, al giudizio disciplinare verso i Soci nei casi previsti dall'art. 6 – lett. d).

Inoltre può procedere d'ufficio nei confronti dei Soci denunciati, quando abbia accertato l'infondatezza della loro denuncia.

Il rapporto del Collegio dei Probiviri, assunto a maggioranza, dovrà essere comunicato al Comitato Esecutivo per le conseguenti sue deliberazioni nel termine di sessanta giorni dalla denuncia.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – LIBRI CONTABILI

Art. 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 – BILANCIO

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Esecutivo redigerà, con criteri di oculata amministrazione, il bilancio da sottoporre, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Bilancio e relazione devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima dell'assemblea che deve approvarli.

Art.17 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono:

- il libro dei Soci;
- il libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle riunioni e deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- il libro delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il libro delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI

STEMMA

Art. 18

L'uso dello stemma distintivo dell'Associazione Romana Sommelier è vietato ai non iscritti all'Associazione stessa.

E' fatto inoltre divieto di fregiarsi dello stemma medesimo in occasione della partecipazione a manifestazioni o iniziative non autorizzate dall'Associazione.

Non possono, inoltre, fregiarsi dello stesso i Soci Sostenitori ed Onorari se non espressamente autorizzati.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede, inoltre alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e, se necessario, l'emolumento. L'Assemblea decide altresì in merito alla devoluzione delle attività esistenti, esclusa in ogni caso qualsiasi forma di rimborso ai Soci.

TITOLO VIII

RINVIO E CONTROVERSIE

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme di cui artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 21

Ogni eventuale divergenza tra i Soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione sulla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto avrà definitiva e inappellabile risoluzione mediante arbitrato irrituale, che sarà deferito, d'accordo fra i dissenzienti, a persona di specifica competenza sull'oggetto controverso, eletta d'accordo fra le parti o, in difetto, nominata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.